

## *Lo scioglimento del fondo patrimoniale in presenza di figli minori*

*Cristina Cecchetti*

### *1. Le cause di cessazione del fondo patrimoniale.*

L'art. 171, 1° comma, c.c. prevede che la destinazione del fondo patrimoniale termini a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio<sup>1</sup>. Tale effetto si produce al momento del passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sul vincolo matrimoniale *ex art. 4, comma 2, l. n. 898 del 1970*<sup>2</sup> e ne viene data pubblicità ai terzi mediante annotazione della decisione giudiziale a margine dell'atto di matrimonio<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Stante il disposto dell'art. 1, comma 13, della legge n. 76 del 2016 anche gli uniti civilmente possono costituire il fondo patrimoniale, che viene meno al momento del passaggio in giudicato della sentenza anche parziale di annullamento o scioglimento dell'unione civile.

<sup>2</sup>Nei casi in cui i coniugi o gli uniti civilmente si siano avvalsi della procedura di negoziazione assistita o di quella avanti l'ufficiale di stato civile si discute riguardo l'individuazione del momento in cui si verifica lo scioglimento del fondo. Una parte della dottrina ritiene che la cessazione del fondo avverrebbe soltanto con la conferma degli accordi avanti l'ufficiale di stato civile, mentre con riferimento alla negoziazione assistita occorrerebbe fare riferimento "*al momento in cui il Pubblico Ministero autorizza ovvero manifesta il suo nullaosta all'accordo, nelle ipotesi di cui all'art. 6 l. n. 162/2014, di conversione del d.l. n. 132/2014*" (così FIGONE, *Fondo Patrimoniale: scioglimento*, in [www.ilfamiliarista.it](http://www.ilfamiliarista.it), 2020). La medesima problematica si è posta in relazione all'art. 191 c.c. per stabilire quando avvenga lo scioglimento della comunione legale, non essendo stata fatta alcuna menzione nella norma a tali procedure di definizione della crisi familiare (si veda sul punto VALONGO, *Lo scioglimento della comunione legale nelle recenti leggi in materia di diritto di famiglia*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 7-8, 2018, 1190 ss.; OBERTO, "*Divorzio breve*", *separazione legale e comunione legale tra i coniugi*, in *Famiglia e Diritto*, 2015, n. 6, 615 ss., che riconduce, in analogia con la separazione consensuale raggiunta davanti al giudice, l'effetto dello scioglimento della comunione legale alla sottoscrizione dell'accordo, considerando, quale mera condizione risolutiva dello scioglimento, la mancata comparizione delle parti ai fini della conferma per la data fissata dall'ufficiale dello stato civile ovvero in ipotesi di negoziazione assistita l'eventuale rigetto, da parte del procuratore della Repubblica, del nullaosta o dell'autorizzazione; *contra* FIGONE, *Comunione legale: scioglimento*, in [www.ilfamiliarista.it](http://www.ilfamiliarista.it), 2020, che ritiene che lo scioglimento avvenga soltanto con la conferma degli accordi avanti l'ufficiale di stato civile, mentre con riferimento alla negoziazione assistita occorre avere riguardo alla data dell'autorizzazione del Pubblico Ministero alla trasmissione dell'accordo all'ufficiale di stato civile, in presenza di figli e a quella dell'accordo intercorso tra i coniugi, se semplicemente assoggettato a nulla osta della Procura).

<sup>3</sup>Per consolidato indirizzo giurisprudenziale il fondo patrimoniale è compreso tra le convenzioni

A lungo si è discusso se tali cause di cessazione del fondo abbiano carattere tassativo oppure se siano derogabili, riconoscendo anche rilievo all'autonomia privata. Tuttora sulla questione non vi è convergenza di opinioni.

Parte della dottrina ritiene che il fondo non possa cessare per ulteriori cause rispetto a quelle indicate dall'art. 171, 1° comma, c.c.<sup>4</sup>, in considerazione del fatto che la *ratio* del fondo patrimoniale risiede nel garantire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia *ex art.* 167, 1° comma, c.c.<sup>5</sup> e pertanto lo stesso non può cessare se ancora sussiste il vincolo matrimoniale e, nel caso in cui questo sia venuto meno, in presenza di figli minori. Peraltro, l'art. 171, 2° comma, c.c. proprio a tutela della prole di minore età prevede una *prorogatio* del fondo, stabilendo che, anche qualora si siano realizzate le ipotesi di cui all'art. 171, 1° comma, c.c., il fondo comunque duri fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio<sup>6</sup>, potendo il giudice in tal caso dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

---

matrimoniali e pertanto “è soggetto alle disposizioni dell'art. 162 c.c. circa le forme delle convenzioni medesime, ivi incluso il terzo comma “che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia” (inidonea ad assicurare detta opponibilità) e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo” (S.U. 13 ottobre 2009, n. 21658, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it)). Peraltro, la mancata annotazione a margine dell'atto di matrimonio - ovvero la mancanza della relativa prova - non può essere invocata dai coniugi per bloccare l'azione revocatoria nei confronti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, in quanto l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è proposta sia opponibile ai creditori (Cass. civ. 6 marzo 2019, n. 6450, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it)). Per una disamina degli aspetti della pubblicità del fondo patrimoniale si veda VERDE, *Alienazione dei beni del fondo patrimoniale: consenso traslativo, opponibilità ed effetti favorevoli al creditore esecutante*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2019, p. 2382 e ss.

<sup>4</sup>In tal senso FINOCCHIARO, *Diritto di Famiglia*, II, Milano, 838 e ss.; AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1992, 352 e ss.; DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, III, Milano, 2002, p. 117.

<sup>5</sup>La nozione di bisogni della famiglia di cui all'art. 167, comma 1, c.c. è intesa dalla giurisprudenza con una certa ampiezza, “ricomprendendo in esso, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa” (così Cass. civ. 4 settembre 2019, n. 22069, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it); si veda anche Cass. civ. 31 maggio 2006, n. 12998; Cass. civ. 18 luglio 2003, n. 11230, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it)).

<sup>6</sup>La giurisprudenza di legittimità ha osservato che “il riconoscimento dell'efficacia ultrattiva del fondo, qualora vi siano figli minori, fino al raggiungimento della maggiore età di questi, nel caso in cui la destinazione sarebbe dovuta terminare *ex lege*, a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce un'altra fattispecie di tutela rafforzata a favore del soggetto debole” (Cass. civ. 4 settembre 2019, n. 22069, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it)).

Altri autori ritengono invece che l'elenco di cui all'art. 171, 1° comma, c.c. non sia tassativo, potendo il fondo sciogliersi anche per ragioni diverse da quelle previste dalla legge, quali: la nullità del matrimonio, una volta intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica; la morte presunta<sup>7</sup>, che al pari di quella naturale recide il vincolo matrimoniale; la risoluzione consensuale del negozio (da inquadrarsi quale convenzione matrimoniale *ex art. 162, 3° comma, c.c. e 163 c.c.*<sup>8</sup> ovvero all'interno della libertà negoziale *ex art. 1321 c.c. e 1372 c.c.*<sup>9</sup>) e il realizzarsi della condizione risolutiva o del termine finale apposti nell'atto istitutivo del fondo.

Tale tesi ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità, che con la sentenza n. 17811 del 2014 ha affermato che le fattispecie previste nell'art. 171, 1° comma, c.c. non hanno natura tassativa, ritenendo così che il fondo patrimoniale possa essere sciolto anche per accordo tra i coniugi, con la precisazione che in presenza di figli minori, o anche solo concepiti, questi ne possono dedurre l'invalidità<sup>10</sup>.

## ***2. Lo scioglimento del fondo in presenza di figli minori.***

Con la sentenza 17811 del 2014 la Corte di cassazione ha esaminato la fattispecie sottoposta alla sua attenzione dal punto di vista della legittimazione sostanziale e processuale del figlio minore anche solo concepito, senza tuttavia chiarire se i genitori possano procedere allo scioglimento del fondo con l'autorizzazione del giudice<sup>11</sup> nel caso in cui sia riscontrata l'assenza di pregiudizio per il minore a seguito dell'atto risolutivo, oppure se l'esistenza di figli minori sia condizione di per sé stessa ostativa all'estinzione del fondo.

Né può venire in soccorso, per fornire una risposta a tale quesito, la successiva pronuncia n. 30517 del 2019. A prima vista con tale

---

<sup>7</sup>GABRIELLI, voce "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale", in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 318; GALASSO, *Regime patrimoniale della famiglia*, I, I ed. COM. S.B., *Libro primo delle persone e della famiglia*, Artt. 159-230, Bologna-Roma, 2003, p. 323; DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, III, Milano, 1996, p. 130.

<sup>8</sup>GABRIELLI, *op. cit.*, p. 318.

<sup>9</sup>DI SAPIO, *Lo scioglimento volontario del fondo in presenza di figli minori e l'immortalità di Socrate*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1999, I, p. 1250 e ss.

<sup>10</sup>Cass. civ. 8 agosto 2014, n. 17811, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it).

<sup>11</sup>A seguito della novella dell'art. 38 disp. att. c.c. ad opera della l. 10.12.12 n. 219 di riforma del regime della filiazione, la competenza ad assumere i provvedimenti *ex art. 171 c.c.* spetta al Tribunale ordinario e non più al Tribunale per i minorenni.

provvedimento i giudici di legittimità sembrerebbero ammettere lo scioglimento del fondo patrimoniale per volontà dei coniugi in presenza di figli minori, purché vi sia l'autorizzazione del giudice, laddove si legge “*poiché però il fondo patrimoniale è stato sciolto, l'effetto della inefficacia conseguente alla revocatoria sarebbe impedito dalla già prodotta inefficacia dovuta allo scioglimento volontario.*”

*Né vale osservare che lo scioglimento è annullabile, essendo fatto per consenso dei genitori senza autorizzazione del giudice a tutela dei minori, in quanto proprio perché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei minori comporta che solo questi ultimi possono agire per far annullare l'atto di scioglimento (Cass. 17811/ 2014), e non già i terzi, sia pure creditori in revocatoria”<sup>12</sup>.*

In realtà ad una attenta lettura della citata pronuncia appare evidente che la Corte di cassazione ha semplicemente richiamato la tesi del ricorrente, il quale sosteneva l'invalidità dell'atto di scioglimento per mancanza dell'autorizzazione del giudice stante la presenza di figli minori, senza farla propria né entrare nel merito della stessa, limitandosi a confutarla sotto il profilo dell'assenza di legittimazione all'azione di annullamento in capo al creditore ricorrente, in quanto terzo rispetto al fondo patrimoniale.

In assenza di un intervento risolutivo della Corte di cassazione la giurisprudenza di merito ha espresso posizioni differenti: da un lato si ritiene che i genitori possano sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale previa autorizzazione del Tribunale<sup>13</sup>, il quale procede a valutare l'interesse dei figli allo scioglimento del fondo stesso, nominando un curatore speciale per il minore, qualora si ravvisi un concreto conflitto di interessi con i genitori<sup>14</sup> o disponendo l'audizione del minore *ex art.* 336

---

<sup>12</sup>Cass. civ. 22 novembre 2019, n. 30517, in *www.italgiureweb.it*.

<sup>13</sup>Un risalente indirizzo giurisprudenziale ammetteva invece che i coniugi potessero decidere di sciogliere il fondo senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria pur in presenza di figli minorenni (Trib. Milano IX sez., decreto 6 marzo 2013, in *www.dejure.it*; Trib. min. Perugia, decreto 20 marzo 2001, in *Riv. Not.* 2001, p. 1189);

<sup>14</sup>*Ex plurimis* Trib. Milano, decreto 2 novembre 2020; Trib. Milano, decreto 2 ottobre 2019; Trib. Milano, decreto 22 luglio 2019, reperibili in CAPUTO, *Lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale e l'alienazione dell'unico bene che ne fa parte*, in *www.ilmfamiliarista.it*. Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità “*la verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa, e non in astratto ed "ex ante", ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo*” (Cass. Civ. 5

bis c.c.<sup>15</sup>; dall'altro si sostiene che lo scioglimento del fondo in presenza di figli minori non sia ammissibile, stante il disposto dell'art. 171, 2° comma, c.c.<sup>16</sup>. Tale ultimo indirizzo trova riscontro in quella dottrina, che non esita a sottolineare come l'autonomia privata incontri il limite invalicabile dell'ordine pubblico normativo, rappresentato dalla tutela delle esigenze proprie dei figli minori di età, dei figli maggiorenni economicamente non autonomi, di quelli maggiorenni diversamente abili, nonché dei creditori del fondo patrimoniale in relazione a rapporti obbligatori ancora pendenti, i cui interessi il fondo è destinato a soddisfare<sup>17</sup>.

Si ritiene condivisibile tale tesi, dal momento che rispecchia la *ratio* dell'istituto, volto ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni di tutti i componenti della famiglia - intesa quale famiglia nucleare e non parentale - nella quale sono compresi *“i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la dottrina, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo; in quest'ultimo caso in considerazione del fatto che i coniugi sono tenuti al mantenimento di tali soggetti”*<sup>18</sup>.

La tutela dei citati soggetti deboli non può essere compromessa dalla volontà dei coniugi di sciogliere il fondo, nemmeno se è supportata dall'autorizzazione del giudice: nel momento in cui si decide di costituire il fondo, quel patrimonio non può che continuare ad essere destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia come sopra identificata, anche nel caso in cui il vincolo matrimoniale sia venuto meno. Possono infatti sopravvenire spese che si rendono necessarie nell'interesse dei figli, quali ad esempio esborsi per l'istruzione, costose cure mediche e dispendiosi trattamenti terapeutici e farmacologici, che i genitori potrebbero non essere in grado di sostenere con il loro patrimonio personale, avendo depauperato i beni loro attribuiti all'esito dello scioglimento del fondo o essendo gli stessi tornati nella disponibilità del terzo conferente, se questo se ne era riservato la proprietà.

---

aprile 2018, n. 8438; Cass. civ. 29 gennaio 2016, n. 1721; Cass. civ. 4 settembre 2019, n. 22069, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it)).

<sup>15</sup>Trib. Milano, decreto 21 dicembre 2016, inedito.

<sup>16</sup>Trib. Bologna, decreto 21 maggio 2019, inedito; Trib. Alba 2 settembre 2001, in *Gius*, 2001, 2477.

<sup>17</sup>VERDE, op. cit., p. 2386 e ss.

<sup>18</sup>Così Cass. civ. 4 settembre 2019, n. 22069, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it).

Del resto, i benefici discendenti dalla separazione patrimoniale di cui all'art. 170 c.c. trovano giustificazione nell'obiettivo di garantire un sostegno patrimoniale alla famiglia e di realizzare una situazione di utilità per tutti i suoi diversi componenti, non essendo meritevoli di tutela diverse ragioni personali dei coniugi, che li hanno condotti a istituire il fondo, quali ad esempio l'intenzione di sottrarre i beni all'aggressione da parte dei loro creditori. Se anche il motivo originario della costituzione del fondo fosse stato questo, i coniugi non potrebbero ritrarne alcun vantaggio per procedere allo scioglimento del fondo in presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti e di quelli maggiorenni e diversamente abili, poiché su quel patrimonio per loro libera scelta hanno impresso il vincolo di destinazione a far fronte ai bisogni della famiglia e ad adempiere alle eventuali obbligazioni sorte per il soddisfacimento della detta esigenza.

Peraltro, la cessazione anticipata del fondo in presenza di figli minori mal si concilia con il disposto dell'art. 171, 3° comma, c.c., che conferisce al giudice, considerate le condizioni economiche dei genitori ed ogni altra circostanza, il potere di attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una **quota dei beni** del fondo, legittimando una sostanziale espropriazione a carico dei genitori<sup>19</sup>. Parte della dottrina ritiene che tale norma sia stata dettata solo a favore dei figli maggiorenni che abbiano diritto al mantenimento, sostenendo che i figli minori siano già tutelati dall'efficacia ultrattiva del fondo *ex art.* 171, 2° comma, c.c. Sul punto non constano interventi giurisprudenziali, a parte un isolato provvedimento del Tribunale di Modena, che ha rigettato la domanda avanzata *ex art.* 171, 3° comma, c.c. dal figlio maggiorenne, perché proposta prima della cessazione del fondo patrimoniale per una delle cause di cui all'art. 171 c.c.<sup>20</sup>. La Corte di cassazione ricollega la previsione contenuta nel 3°

---

<sup>19</sup>Così Cass. civ. 4 settembre 2019 n. 22069; Cass. civ. 8 agosto 2014 n. 17811. Secondo la dottrina, trattandosi “*di un provvedimento espropriativo a carico dei genitori, esso è ammissibile solo in caso di concreto pericolo che i beni vengano dissipati o distolti dalla loro destinazione, dovendosi comunque tener conto delle esigenze dei genitori privi di altri beni*” (BIANCA, *Diritto civile*, II-1, *La famiglia*, Milano, 2014, p. 153).

<sup>20</sup>Trib. Modena, 1 marzo 2011, in *Notariato*, 2011, p. 258, reperibile anche in *www.dejure.it*, respinge la domanda proposta dai figli maggiorenni di attribuzione a loro, in pari quota, della proprietà di un immobile oggetto di fondo patrimoniale costituito dai genitori, sul presupposto che “*il fondo patrimoniale può sciogliersi, su richiesta dei coniugi, in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in ciò verificandosi una delle cause tassativamente previste dall'art. 171 C.C.: in base alla rappresentazione dei fatti svolta dagli stessi ricorrenti, nella specie il venir meno del vincolo matrimoniale non si è ancora verificato, essendo la causa di divorzio ancora pendente*”.

comma dell'art. 171 c.c. alla proroga del fondo patrimoniale in presenza di figli minori stabilita dal 2° comma, rilevando che **in tale caso è consentito al tribunale “ - considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, e dunque in forza di una valutazione discrezionale - di aggiungere, alle norme dettate per l'amministrazione del fondo, altresì il godimento o la proprietà di una quota dei beni del fondo; disposizione della quale i figli non più minori non potrebbero avvantaggiarsi”**<sup>21</sup>.

Alla luce delle osservazioni svolte, si ritiene che in presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti e di quelli maggiorenni e diversamente abili, il fondo patrimoniale non possa estinguersi<sup>22</sup>, fatta eccezione per le due peculiari ipotesi rappresentate dall'alienazione dell'unico bene facente parte del fondo e dall'espropriazione di tutti i beni del fondo, dove a ben vedere il fondo, in mancanza di ulteriori apporti al patrimonio, cessa per esaurimento dei beni che lo compongono interamente utilizzati per realizzare i bisogni familiari.

Infatti, nel caso di alienazione dell'unico bene del fondo, questo si estingue non per volontà delle parti, ma per sopravvenuta carenza dell'oggetto<sup>23</sup>, essendo stati i beni alienati<sup>24</sup> per necessità o utilità evidenti *ex art. 169 c.c.* previa autorizzazione giudiziale<sup>25</sup> e il ricavato impiegato

---

<sup>21</sup>Cass. civ. 21 maggio 2010, n. 12497, [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it).

<sup>22</sup>Nel caso in cui i coniugi decidano di sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale in pregiudizio dei creditori, che vantano diritti per rapporti obbligatori ancora pendenti e sorti per soddisfare i bisogni della famiglia, quest'ultimi a tutela delle proprie ragioni creditorie potranno agire con l'azione revocatoria avverso l'atto di risoluzione del fondo, da qualificarsi quale atto a titolo gratuito specularmente a quello di costituzione del fondo (sulla gratuità dell'atto di istituzione del fondo patrimoniale si veda *ex multis* Cass. civ. 14 febbraio 2018, n. 3641; Cass. civ. 10 febbraio 2015, n. 2530). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ritiene suscettibile di azione revocatoria *ex art. 2901 c.c.* l'atto di scioglimento della comunione legale posto in essere dai coniugi effettuato contestualmente al trasferimento da un coniuge all'altro della quota del 50% dell'unico bene immobile a lui intestato (Cass. civ. 28 settembre 2015, n. 19129).

<sup>23</sup>Si veda sul punto Trib. Milano, decreto 2 ottobre 2019, reperibile in CAPUTO, *Lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale e l'alienazione dell'unico bene che ne fa parte*, in [www.ilfamiliarista.it](http://www.ilfamiliarista.it), secondo cui la vendita dell'unico bene del fondo costituisce di fatto una ipotesi di scioglimento del fondo patrimoniale, atteso che è “*inammissibile l'esistenza meramente formale di un fondo patrimoniale privato di ogni bene, che renderebbe la convenzione matrimoniale inesistente, in quanto mancante completamente dell'oggetto e della causa stessa del fondo che è per sua natura destinato, con un vincolo posto volontariamente su uno o più beni nella disponibilità concreta dei coniugi, a soddisfare i bisogni della famiglia (cfr. decreto di questo Tribunale decreto 8.04.2009)*”.

<sup>24</sup>L'alienazione di uno o più beni del fondo si distingue dallo scioglimento dello stesso, in quanto la prima comporta una modifica dell'oggetto del fondo, fatta eccezione per la particolare ipotesi di alienazione dell'unico bene del fondo di cui si dirà meglio *infra*, mentre il secondo ne determina l'estinzione.

<sup>25</sup>L'autorizzazione è richiesta solo in presenza di figli di minore età, essendo esclusa quando

per far fronte alle esigenze della famiglia, sicché tale eccezione non fa che confermare la regola di divieto di scioglimento del fondo in presenza di figli minori, a cui vanno equiparati quelli maggiorenni ma non ancora autosufficienti e quelli portatori di handicap. Allo stesso modo ne rappresenta conferma l'esecuzione forzata dei beni del patrimonio separato intrapresa dai creditori del fondo per il soddisfacimento dei crediti sorti per assicurare i bisogni familiari, che comporta l'estinzione del fondo se detti beni rappresentano l'intero oggetto dello stesso. In entrambe le fattispecie il fondo viene a cessare anche in presenza dei citati soggetti deboli, perché ha pienamente raggiunto ed esaurito il suo scopo, in quanto i beni del fondo sono stati integralmente impiegati per soddisfare i bisogni della famiglia.

---

**costoro siano nel frattempo divenuti maggiorenni, perché ciò comporta la perdita della qualità alla quale la legge connette l'interesse tutelato (Cass. civ. 21 maggio 2010, n. 12497, [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it)). Tale autorizzazione, di competenza del Tribunale ordinario ex art. 38 disp. att. c.c., non è peraltro necessaria se le parti nell'atto istitutivo del fondo hanno escluso l'autorizzazione giudiziale per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione (Cass. civ. 04 settembre 2019, n. 22069, in [www.italgiureweb.it](http://www.italgiureweb.it)).**